COMUNE DI CERRETO D'ESI (AN)

CAPITOLATO/SCHEMA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA ED INFERMIERISTICA AGLI OSPITI, PULIZIA, CUCINA, LAVANDERIA PRESSO LE RESIDENZE PROTETTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI CERRETO D'ESI

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio da effettuarsi presso le due strutture limitrofe:

- **RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "GIOVANNI PAOLO II"**, sita in via San Lorenzo 26, ricettività n. 24 ospiti (in aggiunta 1 posto Covid destinato a quarantena);
- **RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "PALAZZO REFI"**, sita in via Tribbio s.n.c., ricettività n. 10 posti (in aggiunta 1 posto Covid destinato a quarantena).

Mq. strutture:
- GIOVANNI PAOLO II: Piano Terra 630 mq – Piano I 550 mq – Piano II 70 mq = tot. 1250 mq
- PALAZZO REFI: Piano Terra 176 mq – Piano I 136 mq – Piano II 173 mq = tot. 485 mq

Totale ospiti: 34.

Servizi oggetto di appalto:

- **a.1. assistenza diretta alla persona**
- **a.2. servizio infermieristico**
- **a.3. pulizia e sanificazione**
- **a.4. cucina-mensa**
- **a.5. lavanderia interna, stireria e guardaroba**

ARTICOLO 2
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di **anni DUE (2)**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, anche in pendenza della stipula contrattuale e previa sottoscrizione tra le parti di apposito verbale. Il mancato adempimento da parte della ditta affidataria può costituire causa di risoluzione contrattuale.
Nell'ipotesi di mancata successiva stipula contrattuale, il responsabile del procedimento terrà conto di quanto somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Il Comune di Cerreto d'Esi si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni uno (1), previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dei servizi oggetto di appalto;
- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità di efficacia dei servizi svolti da parte della ditta aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e convenienti all'ente comunale;
- adeguata copertura economica.

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto alla ditta affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc…
Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale, l'affidatario sarà obbligato a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3
DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

La struttura fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni fra loro integrate che, oltre all'accudimento, garantiscono lo svolgimento delle attività quotidiane, in relazione allo stato psico- fisico del singolo ospite.

a.1. ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA.

Le prestazioni di assistenza diretta alla persona, come disposto dalla normativa regionale (L.R. 6.11.2002 n. 20 e Regolamento Regionale d'Attuazione n. 1 del 25.02.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, L.R. 21/2016) devono garantire protezione continua agli ospiti nell'arco delle 24 ore, e si esplicano attraverso tutte quelle attività finalizzate a sostenere la persona nella gestione della vita quotidiana, nel recupero di capacità di autonomia e relazionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per la distribuzione e l'assunzione dei pasti, per la deambulazione, con corretto utilizzo di accorgimenti ed attrezzature (elevatori, deambulatori, ecc.) messe a disposizione da Comune e Asur;
- tenuta e riordino degli effetti personali;
- pulizia ordinaria degli ambienti di vita;
- riordino dei letti, dei mobili, delle camere e degli spazi privati degli ospiti;
- riordino degli spazi comuni subito dopo il loro utilizzo (sale da pranzo, soggiorno, ecc.);
- interventi di socializzazione, ricreazione ed occupazione del tempo libero in collaborazione con il volontariato ed educatori o animatori;
- interventi di protezione alla persona (controllo e sorveglianza);
- interventi di ausilio al personale infermieristico e riabilitativo;
- collaborazione nella cura ed igiene della biancheria e del vestiario degli anziani ospiti.

Quantità delle prestazioni:

Il servizio dovrà essere fornito con le stesse modalità in tutti i giorni dell'anno; la dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno **102 minuti** di assistenza al giorno per ospite ed assicurare una congrua presenza notturna.

Gli operatori addetti all'assistenza diretta alla persona dovranno essere in possesso di idonea qualificazione professionale nel rispetto della legge regionale 20/2002, regolamento di attuazione n. 1/2004 in vigore e L.R. 21/2016.

L'articolazione oraria proposta dalla ditta appaltatrice potrà subire variazioni a seconda delle esigenze e necessità degli ospiti, fermo restando il numero complessivo delle ore offerte, su richiesta della direzione della struttura.

Casi di emergenza:

Al di là del mansionario, qualora la situazione lo richieda ed in qualsiasi caso di emergenza, il personale addetto all'assistenza diretta alla persona ed il personale addetto ai servizi sono tenuti a collaborare per la sicurezza degli ospiti.

In particolare, il personale addetto ai servizi dovrà coadiuvare il personale addetto all'assistenza alla persona nei casi in cui quest'ultimo ne ravvisi la necessità immediata per l'adeguato trattamento dell'anziano.

a.2. SERVIZIO INFERMIERISTICO.

Il servizio infermieristico professionale è erogato attraverso l'utilizzo esclusivo di figure di Infermiere Professionale, articolato essenzialmente, ma non esaustivamente, in:

- prestazioni di assistenza diretta rappresentate prevalentemente da medicazioni, somministrazioni farmacologiche, effettuazione di prelievi ematici, raccolta campioni biologici e rilevazione parametri vitali;
- preparazione e somministrazione terapia (os-im-ev-sc) e altre forme farmaceutiche, rispettando i tempi di emivita di farmaci per le somministrazioni plurigiornaliere;
- programmazione, prenotazione esecuzione ed invio al Centro Laboratorio Analisi dei prelievi ematici che devono pervenire entro le ore 9,00;
- programmazione e prenotazione visite e/o esami strumentali presso strutture ospedaliere;
- collaborazione durante le visite mediche specialistiche interne secondo i calendari strutturati con gli specialisti;
- gestione della terapia farmacologica consistente nella consegna e/o somministrazione della terapia prescritta, registrazione, conservazione, custodia e rifornimento dei farmaci;
- gestione degli oppiacei/stupefacenti, controllo della loro somministrazione, giacenza e registrazione mediante custodia del farmaco (o altre sostanze detossificanti), somministrazione delle dosi secondo prescrizione, la giacenza con carico/scarico e tenuta registro;
- gestione delle situazioni di emergenza ed urgenza, effettuazione di interventi di BLS e BLS-D in autonomia o in collaborazione con il personale medico;
- registrazione dati di attività e tenuta della documentazione clinica aggiornata e della documentazione infermieristica: consegne, rapporti, registri di carico e scarico rifiuti sanitari, calendari di attività sanitaria intra ed extra-struttura;
- tenuta dei diari clinici, conservazione e preparazione degli stessi per le visite mediche ordinarie giornaliere;
- aggiornamento dei PAI e delle schede di terapia variate nel corso delle visite mediche ordinarie e specialistiche;
- aggiornamento delle richieste di visite specialistiche ed esami strumentali richiesti dal medico;
- controllo delle giacenze e validità del materiale di consumo, (presidi sanitari, magazzino, cartaceo) dei farmaci ed eventuale richiesta di approvvigionamento;
- ordine mensile/trimestrale materiale farmaceutico e sanitario e nutrizione artificiale, nel rispetto delle Normative/Determinazioni ASUR Regionali in vigore, in particolare della Determina del Direttore Generale ASUR n. 507 del 10/08/2017;
- preparazione, riordino e igienizzazione dei carrelli e del materiale necessario per la somministrazione dei farmaci e per le visite specialistiche;
- riordino ambulatorio medico-infermieristico.

Il servizio dovrà essere fornito con le stesse modalità in tutti i giorni dell'anno; la dotazione di personale dovrà garantire almeno **20 minuti** di assistenza infermieristica al giorno per ospite.

a.3. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE.

L'affidatario si impegna a garantire la perfetta igiene e il decoro complessivo della struttura (di spazi interni e relativa area di pertinenza esterna), organizzando le necessarie attività di pulizia in modo da mantenere il livello ottimale di funzionalità.

Il servizio deve prevedere:

- la più scrupolosa pulizia e mantenimento delle condizioni igieniche ottimali di tutta la struttura (compresi i locali cucina, dispensa e sala pranzo), delle attrezzature e degli arredi destinati all'ospitalità di anziani non autosufficienti;
- il ritiro della spazzatura e raccolta differenziata della stessa negli appositi contenitori per la consegna al servizio di N.U.

Il servizio deve essere svolto quotidianamente, compresi i giorni festivi, e deve prevedere interventi settimanali, quindicinali e mensili di pulizia straordinaria.
Qualora, per effetto di eventi accidentali quali, a titolo di esempio, versamento di liquidi, caduta di materiali solidi, cibi, ecc.... si renda prontamente necessario ripristinare lo standard di pulizia richiesto dal presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'immediato ripristino della situazione di pulizia richiesta, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Interventi minimi richiesti:

- **servizio giornaliero**

Oltre a quanto sopra specificato in occasione del verificarsi di eventi accidentali, la ditta dovrà provvedere a:

- vuotatura e pulizia, con detergenti-disinfettanti dei recipienti portarifiuti, cestini portacarte;
- spolveratura a umido - con panni imbevuti di detergente-disinfettante - di telefoni, tavoli, sedie e davanzali interni;
- spolveratura a umido delle lampadine spia e degli arredi;
- spolveratura a umido - mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante - di maniglie, corrimano ed interruttori elettrici;
- pulizia di specchi, mensole e rubinetti, con idonee soluzioni detergenti-disinfettanti;
- lavaggio e sanificazione delle installazioni sanitarie poste nei servizi igienici;
- lavaggio e sanificazione di tutti i pavimenti delle toilette e zone docce con impiego di detergenti-disinfettanti;
- spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti con utilizzo di disinfettanti idonei;
- aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini;
- spazzatura e lavaggio dei pavimenti nella cabina dell'ascensore, compresa la eliminazione di impronte e sporco su pareti, porte, pulsantiere;
- pulizia con detergente-disinfettante delle scale e del corrimano;
- pulizia, lavaggio e sanificazione dei locali e delle attrezzature e dei pavimenti della cucina, dispensa e sala pranzo;
- spazzatura e riordino area antistante l'ingresso;
- lavaggio degli strofinacci da spolvero e da terra utilizzati giornalmente.

- **Servizio settimanale (integrazione della pulizia quotidiana)**

Le seguenti operazioni vengono ripartite nell'arco della settimana ed eseguite insieme con le prestazioni di pulizia quotidiana:

- pulizia e lavaggio dei vetri, davanzali, portone d'ingresso, balaustre scale e muri lavabili;
- spolveratura a umido - mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante - dei radiatori-termosifoni;
- lavaggio delle pareti piastrellate e pareti lavabili ove si rilevassero macchie o aloni di sporco. Asportazione eventuali ragnatele;
- sanificazione con detergente-disinfettante delle scale del corrimano e delle balaustre;
- distribuzione del materiale igienico sanitario nei piani e rifornimento ausili incontinenza necessari ai singoli ospiti;
- spazzatura spazi esterni ed eliminazione spazzatura.

- **Ogni 15 giorni**

Servizio di sanificazione (inteso come prestazione periodica speciale):

- pulizia a fondo, compresa la disincrostazione esterna, di tutte le installazioni sanitarie e dei rubinetti;
- lavaggio con disinfezione di corrimano, protezioni antiurto e battiscopa;

- pulizia a fondo dei locali ed attrezzature cucina e dispensa (cappa, superfici piastrellate, refrigeratori ecc...) tenendo conto di quanto stabilito dai singoli manuali di autocontrollo.

- **Ogni mese**

- pulizia a fondo, con disinfezione, dei radiatori accessibili e dei davanzali interni ed esterni delle finestre;
- pulizia con disinfezione supplementare di porte, stipiti e maniglie, scaffali;
- pulizia delle superfici di divani, poltrone e sedie;
- lavaggio ed asciugatura dei vetri interni ed esterni e delle loro intelaiature, lavaggio ed asciugatura dei corpi illuminanti;
- pulizia a fondo di camere e bagni, spazi comuni, lavanderia, infermeria, direzione, piano sociale, sala TV, sala da pranzo, cucina, carrelli e frigoriferi;
- sgombero degli ambienti da mobili che ostacolano gli interventi;
- lavaggio, disinfezione ed asciugatura delle pareti piastrellate o tinteggiate con smalti lavabili;
- ripristino degli ambienti con l'ordine precedente delle operazioni di risanamento;
- pulitura di finestre, lampadari, infissi locali cucina e dispensa;
- stoccaggio di materiale igienico sanitario e ausili incontinenza.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese per l'acquisto dei materiali e degli attrezzi di consumo occorrenti per tutti i lavori di pulizia predetti nonché la fornitura delle divise per tutti gli operatori della ditta e dei guanti protettivi, monouso e non, da utilizzare nell'espletamento dei servizi.
Tutti i detergenti da adoperare devono essere conformi alle norme di legge per ciò che riguarda la tossicità e la biodegradabilità e preferibilmente con un alto valore di eco-compatibilità ambientale e devono risultare idonei per le superfici ed il materiale da trattare e non provocare alterazioni né immediate né ritardate dei materiali puliti.
Per la sanificazione di ambienti, arredi ed attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, regolarmente registrati presso il Ministero della Salute.

a.4. SERVIZIO CUCINA-MENSA.

Il servizio verrà espletato utilizzando i locali e le attrezzature fornite dall'ente comunale, secondo le procedure previste nel manuale HACCP, che dovrà essere redatto ed aggiornato a cura e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le derrate alimentari, fornite dalla stessa ditta appaltatrice, devono essere ordinate alla ditta preposta con le tempistiche considerate più congrue all'espletamento ottimale della funzione.
Il servizio giornaliero consiste in:

- preparazione pasti per gli utenti delle due strutture;
- predisposizione carrelli per la distribuzione e apparecchiatura sala da pranzo;
- preparazione pasti frullati e pasti differenziati in base alle diete speciali;
- pulizia e riordino cucina, carrelli e rilevazione presenze ospiti.

a.5.SERVIZIO DI LAVANDERIA INTERNA, STIRERIA E GUARDAROBA.

Il servizio giornaliero consiste in:

- tenuta inventario, apposizione numeri e contrassegni, cura di tutta la biancheria e degli indumenti personali degli ospiti;
- lavori di cucito e rammendo;
- lavaggio e, secondo la necessità, smacchiatura, o a mezzo delle lavatrici in dotazione alle strutture o a mano, con prodotti regolari e specifici, delle tovaglie, tovaglioli e di tutta la biancheria intima e personale degli ospiti (vestaglie, maglie, mutande, calze e calzini, pantaloni, gonne, camicie, pigiami, fazzoletti e simili) con esclusione di quei capi di abbigliamento (cappotti, giacche, impermeabili e simili) che richiedono un trattamento in lavanderia di tipo industriale;

- stireria della biancheria di cui sopra effettuata con strumentazione da stiro già in dotazione alla struttura, in particolare la biancheria intima a contatto diretto con la persona dell'anziano, dovrà essere lavata a parte usando specifici ed idonei prodotti detergenti ad azione disinfettante ed antibatterica;
- smistamento dei panni puliti ai piani e nelle stanze degli ospiti;
- distribuzione della biancheria piana (pulita) ai piani e negli appositi armadi;

Ogni settimana dovrà essere effettuato il controllo degli armadi da biancheria.
Ogni sei mesi, e comunque quando se ne ravvisi la necessità, andranno effettuati lavaggio e stiratura delle tende esistenti all'interno della struttura.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà rispettare scrupolosamente i percorsi sporco-pulito al fine di evitare contaminazioni e dovrà mantenere in ordine e adeguatamente puliti gli ambienti di lavoro.
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto dei detersivi, detergenti, disinfettanti e ogni altro prodotto necessario per il lavaggio, la smacchiatura, la disinfezione e la stiratura della biancheria.
La ditta affidataria dovrà adottare, in funzione della tipologia di biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il miglior risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.
Il lavaggio dovrà essere eseguito in perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.
Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie e/o irritazioni;
- l'eliminazione degli odori;
- la minima usura della biancheria.

L'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo tale da causare la contaminazione rapida e lo sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio.
La stiratura dovrà garantire l'assenza di pieghe che, a contatto con la cute dell'ospite, può essere causa di fastidi.
Alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo, non macchiati od ombreggiati.
I detersivi e tutti gli altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle norme vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

ARTICOLO 4.
SPECIFICHE TECNICHE

Assistenza diretta alla persona: per la descrizione delle prestazioni si rimanda a quanto indicato all'art. 3, comma a.1) del presente capitolato.
Il servizio dovrà essere fornito con le stesse modalità in tutti i giorni dell'anno. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire **almeno 102 minuti** di assistenza al giorno per ospite ed assicurare una congrua presenza notturna.

Servizio infermieristico: si rimanda all'art.3 comma a.2) del presente capitolato.
Il servizio dovrà essere fornito con le stesse modalità in tutti i giorni dell'anno; la dotazione di personale dovrà garantire almeno **20 minuti** di assistenza infermieristica al giorno per ospite.

Servizio di pulizia: si rimanda a quanto indicato all'art. 3, comma a.3) del presente capitolato.

L'attività di pulizia e sanificazione dovrà essere garantita giornalmente con lo svolgimento di un **minimo di ore 15** (quindici) comprensive di eventuale attività notturna da parte del personale addetto alla assistenza diretta alla persona.

Servizio cucina-mensa: si rimanda all'art. 3, comma a.4) del presente capitolato.
Il servizio dovrà essere svolto da personale con mansioni di aiuto-cuoco per la preparazione delle colazioni e pasti per utenti affetti da disfagia. Si richiede un impegno **minimo giornaliero di ore 7** (sette).

Servizio di lavanderia interna, stireria e guardaroba: si rimanda a quanto indicato all'art. 3, comma a.5) del presente capitolato. Si richiede un impegno minimo giornaliero di **ore 2 (due) e 30 (trenta) min/giorno** articolato su 6 giorni settimanali.

Ulteriori figure di riferimento da prevedere:
- **Fisioterapista** (anche esterno alla ditta appaltatrice);
- Animatore (anche esterno alla ditta appaltatrice);
- Coordinatrice delle strutture;
- Coordinatrice Infermieristica;
- Referente OSS;
- Incaricato addetto alla consegna e al ritiro di bombole, farmaci e campioni in laboratorio.

ARTICOLO 5.
IMPORTO DELL'APPALTO E COSTI DI ESERCIZIO

L'importo biennale posto a base di appalto è pari a complessivi € 1. 900.000,00.

I costi a carico dell'ente appaltatore sono costituiti dai costi necessari per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali nonché per acquisto dei beni di consumo e della manutenzione dei locali (interni ed esterni).
Un riepilogo delle spese può essere qui di seguito sintetizzato:

Tipologia spese	Importo
A. Personale in servizio	830.600,00 €
B. Fornitura beni di consumo e manutenzioni	74.165,00 €
A+B. Spese Generali (5% su totale A+B)	45.238,25 €
Totale spese	950.003,25 €
Totale spese arrotondato	950.000,00 €

Le utenze (telefono, acqua, gas metano e luce) sono a carico dell'ente appaltante. Per importi superiori le 35.000€ annue l'ente appaltatore dovrà erogare la differenza.

ARTICOLO 6.
COMPITI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alla stazione appaltante spettano i seguenti compiti e funzioni:
- definizione dei criteri e delle modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, tenuto conto della valutazione dell'U.V.I. (Unità Valutativa Integrata dell'Area Vasta competente);
- determinazione e riscossione delle rette a carico degli ospiti e degli obbligati;
- interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile;
- titolarità dei contratti e spese per consumi relativi alle utenze del calore, dell'energia elettrica, del telefono, dell'acqua e del gas metano;
- confronto e vigilanza su direzione e coordinamento dei servizi erogati all'interno della struttura.

ARTICOLO 7.
QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà:

- apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto;
- effettuare varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ARTICOLO 8.
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO. LIQUIDAZIONE E AGGIORNAMENTI.

Il corrispettivo stabilito sarà onnicomprensivo e sarà liquidato all'affidatario in rate mensili uguali posticipate pari a un dodicesimo dell'importo contrattuale annuo, salvo le parti eccedenti di cui al precedente articolo 7 che verranno liquidate sulla base delle ore effettivamente svolte, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica e al netto delle eventuali penalità applicate, come indicato al successivo articolo 13.

Il compenso offerto alla ditta aggiudicataria è comprensivo di ogni spesa che essa dovrà sostenere in esecuzione delle prestazioni richieste. Resteranno pertanto a carico della ditta e si intenderanno compresi nell'importo offerto in sede di gara tutti gli oneri per: lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, festività, gratifiche, riposi settimanali, trattamento di fine rapporto, spese generali, spese per acquisto di prodotti e materiali di pulizia e lavanderia, vestiario del personale, inclusi dispositivi individuali di protezione a norma della legge n° 81/2008 e s.m.i., utile di impresa ed ogni altro onere previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.) riferito al servizio.

Alle fatture devono essere allegati, debitamente vidimati in calce dal referente dei servizi:

- prospetto riassuntivo delle prestazioni rese, distinto per tipologia di servizio;
- schede mensili di registrazione delle prestazioni effettuate da ogni operatore per ogni singolo utente;
- scheda riepilogativa mensile delle prestazioni complessive effettuate da ciascun operatore.

Le fatture non regolari saranno restituite alla ditta appaltatrice a cura dell'Ufficio competente.

Considerata la necessità da parte del Responsabile del procedimento di verificare la regolarità e la conformità delle prestazioni erogate sulla base di quanto contrattualmente disposto e preso atto della eterogeneità dei servizi prestati dalla ditta appaltatrice, il pagamento delle fatture avverrà nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.

Saranno applicate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecutore del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale potrà pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Tuttavia, a partire dal secondo anno di esecuzione, l'aggiornamento del prezzo annuo contrattuale potrà avvenire, su espressa richiesta della ditta aggiudicataria, sulla base di apposita istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla base delle variazioni in aumento accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria all'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

ARTICOLO 9.
PERSONALE.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Pertanto, l'appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il personale della ditta aggiudicataria non ha e né potrà vantare conseguentemente al presente appalto alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale.
In ogni momento l'Appaltatore, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà dimostrare di avere ottemperato agli obblighi di cui sopra; l'appaltatore, su richiesta, dovrà esibire all'Amministrazione comunale il libro matricola ed il libro paga come previsto dalle norme vigenti.
La ditta appaltatrice è tenuta, per tutta la durata dell'appalto:
a) ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in special modo a garantire, ai sensi dell'art. 50 comma 1 D.lgs. 50/2016, compatibilmente con l'offerta qualitativa formulata in sede di gara, al fine di assicurare la stabilità occupazionale, l'assunzione di tutto il personale già impiegato nei servizi, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente, riconoscere la qualifica posseduta e le anzianità maturate e maturande;
b) ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e nella Provincia di Ancona;
c) a provvedere, a propria cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, dal momento che i propri dipendenti non conseguono alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale. L'appaltatore dovrà comunque produrre, prima della stipula del contratto di appalto, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all' articolo 28 D.lgs. 81/2008 e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

d) ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze della struttura il personale previsto per l'esecuzione dell'appalto. Prima dell'avvio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'Ente appaltante l'elenco dei dipendenti addetti al servizio (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni) con le relative generalità, domicilio, qualifica e livello professionale, numero di iscrizione sul libro matricola e numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto; tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato entro 5 giorni da ciascuna variazione.
In caso di sciopero del personale, l'affidatario è tenuto al rigoroso rispetto di quanto prescritto dalla legge n° 146 del 12.06.1990 "Sciopero nei servizi pubblici essenziali".
Il personale dipendente della ditta aggiudicataria presso le strutture:

- deve essere in regola con le disposizioni sanitarie vigenti relativamente agli obblighi vaccinali;
- deve possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria per il miglior espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla norma vigente;
- deve essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, rispettando scrupolosamente il segreto d'ufficio e le vigenti norme sulla privacy;
- è tenuto, e deve essere messo in condizione dalla ditta, ad acquisire i titoli formativi richiesti dalla L.R. n° 20/2002, relativo regolamento di attuazione e L.R n° 21/2016 entro i termini dallo stesso fissati.

Il Comune ha l'insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non dovessero operare nel rispetto degli obblighi di cui al presente contratto.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'appaltatore dovrà vestire divise ordinate e pulite, nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, secondo i tipi di servizi prestati; l'appaltatore è obbligato a proprie spese a dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o coordinato dell'appaltatore stesso, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi (guanti cucina, guanti monouso, camici, mascherine, ecc...) in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto nonché di tutti i presidi, materiali ed attrezzature atti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.
L'appaltatore è direttamente responsabile della continuità dei servizi oggetto del presente capitolato e dovrà farsi carico di provvedere alla sostituzione del proprio personale che risultasse improvvisamente assente.

ARTICOLO 10.
GARANZIA DEFINITIVA.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 103 del D. Lgs. 50/0201, a garanzia dell' esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali l'affidatario deve presentare "garanzia fideiussoria", a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l' aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% .
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di Cerreto d'Esi qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune di Cerreto d'Esi ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 11.
POLIZZE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà far pervenire una copia autenticata della polizza assicurativa stipulata a favore di ogni amministrazione comunale, a copertura dei seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi (RCT), che assicura la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza diretta alla persona, pulizie, servizi alberghieri e di quanto altro ricompreso nel presente capitolato e di quanto comunque ascrivibile alla responsabilità dell'Appaltatore. Ciascuna polizza avrà massimale unico a favore dell'Amministrazione Comunale non inferiore ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per ogni evento dannoso o sinistro, anche se reclamato nei 12 mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto;
b) responsabilità civile per prestatori d'opera (RCO) dipendenti dall'appaltatore ed eventuali terzi che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore, con massimale per sinistro a favore dell'Amministrazione Comunale non inferiore ad euro 1.500.000 (unimilionecinquecentomila).

ARTICOLO 12.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

All'appaltatore è fatto divieto di cedere o subappaltare il contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13.
VIGILANZA E CONTROLLI. PENALI.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
Il Comune di Cerreto d'Esi, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare penali pecuniarie in ogni caso di verificata violazione delle norme e nei seguenti ulteriori casi:
a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso e nella funzione di raccordo tecnico-organizzativo;
b) assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio o comunque come risultante dal progetto tecnico presentato in sede di gara;
c) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
d) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
e) impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per il Comune di Cerreto d'Esi;
f) esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale;
g) compia violazioni dei diritti degli utenti;
h) mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in materia di personale, di cui all'articolo 10 del presente schema di contratto.
Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune di Cerreto d'Esi il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all'Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.
Potranno essere applicate, in tali casi, penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dal Comune di Cerreto d'Esi per le eventuali azioni conseguenti all'inadempienza.

Gli importi delle penali suddette che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti alle fatture già emesse e/o sulla garanzia fidejussoria, con l'obbligo per l'affidatario di reintegrarla.
In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e così via.
La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della penale.
L'Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall'Amministrazione Comunale.
Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione a cura del responsabile preposto al contratto dall'Amministrazione Comunale. La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure nei casi di urgenza, a mezzo posta certificata. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità applicata la penale, resta salva la facoltà per le Amministrazioni Comunali di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ARTICOLO 14.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento) la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione comunale o terzi;
- gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso utilizzo di personale privo di requisiti, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà delle Amministrazioni comunali e riconducibili alle attività dell'appaltatore;
- accertata inadeguatezza e/o inaffidabilità dell'Appaltatore;
- contegno abituale scorretto verso il personale comunale e/o gli utenti del servizio e personale dell'Area Vasta competente;
- mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato;
- inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
- transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi suddetti l'Appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Amministrazione comunale dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunale determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Appaltatore.

ARTICOLO 15.
RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO.

Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 16.
RECESSO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE. DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA.

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile l'Ente Affidante può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell' importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all' articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

ARTICOLO 17.
MODIFICAZIONI ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO.

La ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa dalla data di aggiudicazione sino alla definitiva esecuzione del contratto di appalto.
L'affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett.d) punto 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 18.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INDAEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procederà ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2010 e s.m.i.. Pertanto, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 19.
TRANSAZIONE.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 20.
ESCLUSIONE DELL'ARBITATO E FORO COMPETENTE.

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli impegni accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientanti giurisprudenziali consolidati.

ARTICOLO 21.
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell'affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
A tal fine l'affidatario deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando di gara.

ARTICOLO 22.
FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 201, n. 9.
Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm. ii, sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.
L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.
L'affidatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Affidatario medesimo.
Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 23.
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC, messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'affidatario dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al titolare dell'affidatario stesso.

ARTICOLO 24.
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Cerreto d'Esi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Cerreto d'Esi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.
L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Cerreto d'Esi.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 36 "Trattamento dei dati personali", l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
L'Affidatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L'Affidatario si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento (UE) così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 25.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essere a piena conoscenza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ad oggetto "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del Capo III della citata normativa.
Il Comune di Cerreto d'Esi tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Comune di Cerreto d'Esi.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 26.
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona.
Il Comune di Cerreto d'Esi verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune di Cerreto d'Esi, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune di Cerreto d'Esi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo

all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 27.
CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'affidatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 06-03-2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

ARTICOLO 28.
CARTA DEI SERVIZI.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente quanto disposto dalla Carta del Servizio della Residenza Protetta "Giovanni Paolo II" e dalla Carta del Servizio della Residenza Protetta "Palazzo Refi".

ARTICOLO 29.
DISPOSIZIONI FINALI. INFORMAZIONI.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come l'offerta economica e lo schema di contratto di servizio.
L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
• dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
• dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall' Affidatario ed accettate dal Comune di Cerreto d'Esi. Il Comune di Cerreto d'Esi provvederà comunicare al Casellario informatico fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.